

Richiesta di costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni

Cognome	_____	Nome	_____
Indirizzo	_____	NPA, località	_____
N. AS	_____	Stato civile	_____
Datore di lavoro	_____	E-mail	_____

Attualmente è completamente abile al lavoro?

Sì No

Utilizzo: Acquisto di una proprietà d'abitazioni (proprietà per piani, casa unifamiliare)
Solo per uso proprio Costruzione di una proprietà d'abitazioni (proprietà per piani, casa unifamiliare)
(non casa di vacanza o appartamento di vacanza) Acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione o partecipazioni di forme analoghe



Documenti

Documenti da presentare obbligatoriamente (solo copie)

- Contratto di pegno (base per le prestazioni d'uscita o di previdenza da costituire in pegno)
- Attuale conferma di stato civile* (solo per le persone non coniugate rispettivamente non per partner conviventi in una unione domestica registrata)

***La conferma di stato civile e l'autenticazione ufficiale non devono essere stati rilasciati da più di 6 mesi al momento della richiesta.**

Osservazioni

Se la verifica della domanda e della documentazione ha esito positivo, provvederemo a predisporre la costituzione in pegno delle prestazioni indicate.

Luogo, data

Firma della persona assicurata

Firma del coniuge/del partner registrato

Autentica ufficiale della firma del coniuge risp. del o della partner convivente nell'unione domestica registrata (notaio o comune di residenza)

Scheda informativa Promozione della proprietà d'abitazioni

Ai sensi dell'art. 30b LPP e dell'art. 49 cpv. 3 del Regolamento di previdenza di Profond, le persone assicurate, fino all'età ordinaria di pensionamento, possono costituire in pegno il diritto alle prestazioni previdenziali o un ammontare pari al massimo alla propria prestazione d'uscita in conformità all'art. 331d CO.

In ottemperanza all'art. 30c cpv. 1 LPP in combinato disposto con l'art. 331e CO e l'art. 49 cpv. 1 del Regolamento di previdenza di Profond, le persone assicurate, fino all'età ordinaria di pensionamento, possono prelevare la prestazione d'uscita o, in funzione dell'età, almeno una parte di essa per la proprietà d'abitazioni a uso proprio.

Se la persona assicurata è interamente invalida, non sono possibili né la costituzione in pegno né il prelievo anticipato. Se la persona è parzialmente abile al lavoro, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono consentiti in funzione della parte dell'assicurazione corrispondente al grado di abilità lavorativa.

Qui di seguito sono spiegati i diversi aspetti e il procedimento da seguire qualora emerga un interesse concreto per un prelievo anticipato o per la costituzione in pegno dei fondi della previdenza per il personale.

1. Scopo d'utilizzo

I fondi della previdenza per il personale possono essere utilizzati per:

- l'acquisto e la costruzione di un'abitazione a uso proprio in Svizzera e all'estero (appartamento o casa unifamiliare)
- partecipazioni alla proprietà d'abitazioni (ad es. acquisto di quote di partecipazione in cooperative per l'edilizia abitativa o simili partecipazioni, se l'oggetto cofinanziato è destinato all'uso proprio)
- il rimborso di prestiti ipotecari
- ristrutturazioni

I fondi sono utilizzabili contemporaneamente solo per un oggetto. Ad esempio, non sono utilizzabili per:

- il finanziamento di crediti di costruzione (il prelievo anticipato è consentito unicamente dopo il consolidamento del credito di costruzione)
- la manutenzione ordinaria della proprietà abitativa
- il pagamento di interessi ipotecari
- abitazioni secondarie o di vacanza

2. Quali prestazioni previdenziali possono essere prelevate anticipatamente o costituite in pegno?

- Prelievo anticipato
 - Fino al compimento di 50 anni: una parte o l'intera prestazione d'uscita.
 - Dopo il compimento di 50 anni e fino all'età di pensionamento ordinario: al massimo la metà della prestazione d'uscita maturata al momento del prelievo anticipato o la prestazione d'uscita maturata all'età di 50 anni.

La persona assicurata può effettuare un prelievo anticipato ogni cinque anni e questo deve ammontare almeno a CHF 20 000. Non vi è alcun importo minimo in caso d'acquisto di quote di partecipazione per un'abitazione a uso proprio nonché per l'estinzione di conti o polizze di libero passaggio.

- Costituzione in pegno
 - Fino al compimento di 50 anni: diritto alle prestazioni di previdenza rispettivamente al massimo un importo equivalente alla prestazione d'uscita.
 - Dopo il compimento di 50 anni e fino all'età di pensionamento ordinario: diritto alle prestazioni di previdenza rispettivamente al massimo la metà della prestazione d'uscita maturata al momento della costituzione in pegno oppure la prestazione d'uscita maturata all'età di 50 anni.

3. Quali sono le conseguenze?

- In caso di prelievo anticipato
 - Il prelievo anticipato è soggetto alla tassazione quale prestazione in capitale (notifica da parte dell'istituto di previdenza all'Amministrazione federale delle contribuzioni rispettivamente detrazione dell'imposta alla fonte per assicurati residenti all'estero).
 - Le prestazioni assicurate sono ridotte in proporzione all'importo prelevato anticipatamente.
 - La persona assicurata è tenuta a colmare le eventuali lacune previdenziali e si assume i costi di un'eventuale assicurazione di rischio (decesso o incapacità lavorativa).
 - L'istituto di previdenza provvederà alla menzione/restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario (costi a carico della persona assicurata). Tale menzione/iscrizione è prevista solo per gli immobili in Svizzera.
 - Se la persona assicurata cambia impiego, l'istituto di previdenza attuale dovrà comunicare spontaneamente all'istituto di previdenza del

nuovo datore di lavoro se sono stati effettuati prelievi anticipati.

- b) In caso di costituzione in pegno
- La costituzione in pegno non comporta alcuna diminuzione delle prestazioni fintantoché non viene realizzato il pegno.
 - La realizzazione del pegno (in caso d'insolubilità del debitore pignoratorio) ha le stesse conseguenze del prelievo anticipato (obbligo fiscale, eventuale diminuzione delle prestazioni).
 - Se la persona assicurata cambia impiego, l'istituto di previdenza attuale dovrà comunicare spontaneamente all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro se e in quale misura sono state costituite in pegno le prestazioni previdenziali o d'uscita.

4. Rimborso

a) Possibilità di rimborso

Entro il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario, entro il momento in cui si verifica un altro caso di previdenza o entro il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, la persona assicurata ha la facoltà di rimborsare di propria iniziativa l'importo prelevato anticipatamente, parzialmente o per intero. È determinante il piano di previdenza al momento del rimborso. L'importo minimo del rimborso è di CHF 10 000.

b) Obbligo di rimborso

La persona assicurata deve rimborsare all'istituto di previdenza l'importo prelevato anticipatamente qualora dovesse vendere la sua proprietà d'abitazioni rispettivamente la sua quota parte. In caso di decesso della persona assicurata e qualora non dovessero maturare prestazioni di previdenza a favore dei superstiti, gli eredi saranno tenuti a rimborsare l'importo prelevato anticipatamente all'istituto di previdenza.

Dopo un rimborso, la persona assicurata o i suoi eredi hanno il diritto di richiedere la restituzione (senza interessi) delle imposte versate sul prelievo anticipato entro tre anni.

5. Responsabilità della persona assicurata

Il legislatore trasferisce alle persone assicurate la responsabilità per la rispettiva previdenza professionale. Mentre la costituzione in pegno non comporta conseguenze dirette sull'assicurazione fintantoché il pegno non sia realizzato, con il prelievo anticipato le persone assicurate accettano consapevolmente eventuali riduzioni delle prestazioni e l'immediata tassazione e si assumono inoltre la responsabilità di colmare eventuali lacune assicurative. Le persone assicurate decideranno, in base alla propria situazione personale, l'entità del prelevamento anticipato nell'ambito delle disposizioni legali nonché gli eventuali rimborsi volontari. È richiesto l'accordo

scritto del coniuge rispettivamente del partner in unione domestica registrata.

6. Nota

Salvo accordi diversi, sono vevoli le disposizioni degli articoli 30a–30f LPP, degli articoli 331d e 331e CO, dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) e dell'art. 49 del Regolamento di previdenza di Profond.